

**CORPO DI POLIZIA LOCALE
UFFICIO COMANDO**

Ordinanza n° 32

San Salvo 24/03/2021

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE SU VIA FEDRO, VIA PLATONE E PARTE DI VIA
DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA SAN ROCCO, VIA CIRCONVALLAZIONE**

ALBO ON LINE N° 760 DEL 24/03/2021

Esaminata la nota pec inviata dal Servizio LL.PP. di codesta Amministrazione in data 22.03.2021 avente ad oggetto la richiesta di ordinanza per l'istituzione di un senso unico alternato al fine di consentire l'esecuzione di lavori stradali di rifacimento del manto stradale, con la quale il responsabile del servizio, l'Ing. Franco MASCIULLI, comunica l'inizio delle suddette attività e il dettaglio delle strade comunali interessate che forma parte integrante del presente provvedimento a **partire dal giorno 24.03.2021** fino a successiva comunicazione di ultimazione dei lavori, per la quale il predetto responsabile si assume l'impegno di comunicare;

Vista la determina n. 217/1831 del 24/12/2020 avente ad oggetto: "Lavori di rifacimento manto stradale su Via Fedro, Via Platone e parte di Via Duca degli Abruzzi. Aggiudicazione definitiva lavori alla ditta Tecnoasfalti S.R.L.";

Vista la determina n. 219/1837 del 28/12/2020 avente ad oggetto: "Rifacimento manto stradale su Via San Rocco. Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori";

Vista la determina n. 220/1840 del 28/12/2020 avente ad oggetto: "Rifacimento manto stradale su tratto di Via Circonvallazione. Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori";

Preso atto che l'Impresa che svolgerà i lavori di rifacimento del manto stradale su alcune vie di questo comune è la Ditta TECNOASFALTI S.R.L. - Via Bafile, 14 - 66054 Vasto (CH);

Ritenuto necessario autorizzare l'apposizione della segnaletica di cantiere prevista dagli art.li 30 - 43 del DPR 16.12.1992 n. 495, nonché ai sensi dell'art. 6/4°c. lett. F), richiamato dall'art. 7/1°c. del C.d.s. e D.M. 10.07.2003;

Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 4 lett. a) *disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti.. per esigenze di carattere tecnico ecc;* lett. b) *stabilire obblighi divieti limitazioni temporanee;*

Ravvisata la necessità di provvedere in ordine alla regolamentazione temporanea e parziale della circolazione e della sosta per i tratti di strade comunali interessate alle operazioni in premessa;

Ravvisata la legittimità della richiesta e considerato che per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale sul territorio del Comune di San Salvo, sarà necessario provvedere alla predisposizione di divieti, limitazioni e/o interdizioni dei tratti di strada comunale interessati;

Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche delle vie ed alle esigenze del traffico veicolare e pedonale per consentire i lavori citati senza pericolo per la circolazione e per gli addetti alle operazioni;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n° 495;

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Dal giorno 24.03.2020 e fino a comunicazione successiva di ultimazione dei lavori:

Il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo 00.00 – 24.00 di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) in deroga alle regolamentazioni vigenti e **la circolazione veicolare a senso unico alternato** (rif. Figura II 45 Art. 114 e Figura II 41 Art. 110 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) per le strade comunali Via Fedro, Via Platone e parte di Via Duca degli Abruzzi, Via San Rocco e Via Circonvallazione, che verranno, pertanto, sottoposte a divieti, limitazioni e/o interdizioni temporanee a seconda delle esigenze operative della impresa esecutrice, ad eccezione dei veicoli e dei mezzi d'esercizio di proprietà della ditta TECNOASFALTI S.R.L. – Via Bafile, 14 – 66054 Vasto (CH), affidataria dei lavori di rifacimento del manto stradale. La ditta esecutrice assicurerà l'apposizione di cartellonistica adeguata di indicazione e presegnalazione dei lavori in corso in corrispondenza dei tratti delle strade comunali interessate, nonché la eventuale regolamentazione temporanea della circolazione con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento. Per il **restringimento della carreggiata**, è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori, inoltre, di apporre il segnale di pericolo temporaneo **STRETTOIA** in una delle tre versioni previste (Rif. Figg. II 384, II 385, II 386 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), avendo cura di regolamentare il regime di transito in una delle tre modalità previste dall'art. 42 comma 3° lettere a) transito alternato a vista, b) transito alternato da movieri, o c) transito alternato a mezzo semafori.

PRESCRIVE

- *l'osservanza del responsabile dei lavori per l'apposizione di tutta l'idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere prevista dagli art.li 30 – 43 del DPR 16.12.1992 n. 495, nonché ai sensi dell'art.6/4°c. lett. F), richiamato dall'art. 7/1°c. del C.d.s. e D.M. 10.07.2002, che dovrà essere tenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Il titolare della concessione/autorizzazione è obbligato a riparare eventuali danni causati dalle opere o depositi autorizzati;*
- *il restringimento di carreggiata dovrà essere tale da garantire sempre una larghezza della "carreggiata utile" tale da permettere altresì l'istituzione, nelle strade a doppio senso di marcia, di un senso unico alternato regolato da segnaletica stradale indicante i diritti alla precedenza (rif. Fig. II 41 Art. 110 e Fig. II 45 Art. 114 - D.P.R. 16.12.1992 n. 495), quanto sopra al fine di garantire il transito veicolare, nonché dovrà sempre essere garantito il transito dei mezzi di emergenza, soccorso e Forze dell'Ordine;*
- *l'obbligo, al termine dei lavori, di ripristinare la segnaletica stradale preesistente avvisando il Comando di Polizia Locale dell'avvenuta riattivazione;*
- *l'obbligo a detenere nel luogo dei lavori la concessione/autorizzazione, così come è tenuto ad esporla in maniera ben visibile all'interno degli abitacoli dei veicoli autorizzati in deroga, utilizzati dall'impresa e da esibire a richiesta degli organi di Polizia in servizio;*
- *l'apposizione dei segnali stradali riproducenti i contenuti della presente ordinanza almeno QUARANTOTTO (48) ore prima dell'efficacia del provvedimento;*
- *la predisposizione di idonei camminamenti alternativi per la protezione dei transiti pedonali nelle aree interessate dalle attività in premessa collocando la prevista segnaletica provvisoria di cantiere;*
- *la delimitazione dell'area di cantiere, segnalata e non accessibile ai non addetti ai lavori, mediante collocazione di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri anche durante le ore serali e notturne;*
- *l'apposizione del pannello di cui alla (fig. II.382) art. 30 recante le indicazioni: a) ente proprietario della strada; b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere, nonché segnale di lavori in corso di cui alla Fig. II.383 Art. 31 e segnale di obbligo di cui alle Figg. II.80/b e/o 80/c Art. 122 in prossimità della testata del cantiere di durata superiore a 7 giorni lavorativi;*

AVVERTE

- che ai sensi degli artt. 3 c. 4 e 5 c. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241: il responsabile del presente procedimento è il Comandante della Polizia Locale Magg. Dott. Antonio PERSICH;
- che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971, al T.A.R. competente per territorio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- che è altresì esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la segnaletica stradale inerente questo provvedimento, ai sensi dell'art. 37/3° comma del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R 16.12.1992, n° 495.
- che l'autorizzazione rilasciata a seguito del presente provvedimento, potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, abuso ed a causa di violazioni di norme in materia di circolazione stradale e regolamenti comunali.
- che si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi, il Direttore dei Lavori, del Cantiere e/o persona da questi designata;
- che con la presente si solleva il Comune da danni a persone o cose, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero provenire da terzi in conseguenza dei provvedimenti inerenti l'esecuzione dei lavori previsti
- che agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.s. è demandato il controllo dell'osservanza della presente ordinanza;
- che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

Contro i trasgressori si procederà a norma di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa alla ditta TECNOASFALTI S.R.L. – Via Bafile, 14 – 66054 Vasto (CH);

- all'ufficio Stampa del Comune di San Salvo;
- alla locale Stazione dei Carabinieri e pubblicata all'albo pretorio del Comune di San Salvo.



Il Comandante della P.L.
Magg. Dott. Antonio PERSICH



